

**Capitolato prestazionale per incarico professionale per la direzione lavori
dell'appalto per la realizzazione degli impianti relativi alla centrale tecnologica a
servizio delle utenze del programma integrato di interventi "Diana de Silva"
G00113**

Art. 1 – Oggetto ed articolazione dell'incarico

Oggetto del presente Capitolato è l'incarico professionale per la direzione lavori relativa ai lavori di installazione degli impianti (meccanici, elettrici) della centrale tecnologica

In particolare, l'incaricato è tenuto alle prestazioni relative alla D.L. indicate dal D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii., dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti, dalle N.T.C. 2018, dal D. Lgs 81/2008, e dalle emanate ed emanande linee guida ANAC.

L'incaricato è tenuto all'espletamento dell'incarico di direzione lavori e nello specifico in:

- Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
- Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;
- Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori;
- Ufficio della direzione lavori che comprenda addetti con qualifica di ispettore di cantiere;
- Contabilità dei lavori;
- Certificato di regolare esecuzione.

L'incaricato è tenuto altresì al controllo e alla verifica degli elaborati "*as built*" consegnati dall'Appaltatore dei lavori all'ultimazione degli stessi.

Sarà cura della Committente (NuovEnergie Teleriscaldamento Srl) mettere a disposizione quanto in proprio possesso per lo svolgimento delle prestazioni affidate. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento. Ai sensi degli articoli 101, comma 3, del D.lgs. 50/2016, e da 180 a 195, del D.P.R. n. 207/2010, nella direzione lavori sono comprese, in quanto indissolubilmente connesse, le prestazioni di misurazione e contabilità dei lavori.

Il Responsabile Unico del Procedimento verifica il corretto e tempestivo svolgimento dell'incarico, con particolare riguardo alle varie fasi di sviluppo dello stesso, e può verificare, in ogni momento, la qualità della prestazione e la sua conformità alla normativa vigente. In sede di tali controlli, il R.U.P. potrà disporre cambiamenti, modifiche, adeguamenti, integrazioni ed implementazioni da parte dell'incaricato, senza ulteriore onere finanziario per la Committente oltre a quanto previsto dal presente disciplinare.

Tutti gli elaborati contabili saranno redatti e consegnati nel numero necessario al completamento dell'incarico, debitamente firmati e timbrati dall'incaricato. Inoltre, dovrà essere consegnata una copia in formato digitale editabile di tutta la documentazione prodotta.

La Committente si riserva la facoltà di formalizzare, mediante comunicazione firmata dal R.U.P., eventuali rilievi di incongruità degli elaborati presentati. In tal caso, i termini di pagamento si ritengono interrotti sino alla revisione di detti elaborati.

Il Tecnico incaricato è obbligato, altresì, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della Committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

Il Tecnico incaricato è obbligato a far presente alla Committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, il Tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dal committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta della Committente ed anche in orari serali, per un numero massimo di 5 riunioni.

Sono compresi nei corrispettivi e non concorrono al numero delle riunioni di cui al precedente comma gli eventuali adempimenti necessari al conseguimento di tutti gli atti di assenso, con particolare riferimento a quello in materia di prevenzione incendi, compresi gli incontri con le Autorità e gli organismi competenti al rilascio.

Art. 2 – Responsabilità dell'incarico

Il professionista che svolgerà il ruolo di Direttore dei Lavori, in considerazione della complessità dell'opera, potrà essere supportato nello svolgimento del servizio da uno o più professionisti (Ufficio di Direzione lavori), in possesso di competenze specialistiche, facenti parte dell'organizzazione dell'operatore economico.

I professionisti che faranno parte del gruppo di lavoro potranno supportare il Direttore dei Lavori nella sua attività con particolare riferimento a problematiche specifiche inerenti l'attività di cui al presente atto, ma non potranno mai sostituire il Direttore stesso. Tali professionisti dovranno essere in possesso di specifici titoli professionali (laurea, laurea breve, diploma) adeguati in relazione ai compiti di supporto che svolgeranno nell'ambito dell'Ufficio di D.L..

In sede di partecipazione alla gara, nella offerta tecnica, dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti, facenti parte dell'Ufficio di D.L., con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e con la specificazione delle attività che svolgeranno all'interno dell'Ufficio stesso.

In ogni caso il professionista indicato quale Direttore dei Lavori sarà l'unico personalmente responsabile del servizio prestato.

Si richiede l'obbligo di reperibilità del professionista che svolgerà il ruolo di D.L.

Art. 3 – Modalità operative dell'incarico

Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Il Tecnico incaricato è altresì obbligato per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; la Committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.

Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi della

Committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla Committente medesima, anche in ottemperanza ai principi di *best practice*, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al precedente comma.

Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Le prestazioni oggetto del presente atto saranno eseguite senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Ente e con autonomia organizzativa da parte dell'incaricato.

L'espletamento dell'incarico verrà effettuato secondo le direttive che saranno impartite dal R.U.P., nel rispetto delle normative vigenti di carattere tecnico, contabile, giuridico e tariffario ed in particolare delle norme applicabili di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., alle emanate ed emanande linee guida dell'ANAC, al D.P.R. 207/2010, per quanto ancora in vigore, al D.Lgs 81/2008, D.Lgs. 42/2004 e alle NTC 2018, nonché a tutte le norme specifiche in materia.

Per l'espletamento dell'incarico, il professionista potrà avvalersi di collaboratori e consulenti per argomenti specifici, senza che ciò determini maggiorazioni dei compensi. La Committente resta comunque estranea ai rapporti tra il professionista ed eventuali collaboratori e consulenti.

In tutti gli affidamenti di cui al presente disciplinare, l'Incaricato non può avvalersi del subappalto.

La prestazione dovrà essere svolta in collaborazione con il R.U.P. del Comune, cui il Professionista si impegnerà a relazionare settimanalmente, al fine di:

- verificare che la realizzazione delle opere proceda coerentemente con le esigenze dell'Ente e con il cronoprogramma di progetto;
- identificare e risolvere tempestivamente possibili problemi e criticità che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori;
- rilevare ed eventualmente acquisire ulteriori informazioni necessarie al corretto svolgimento dei lavori.

Il Direttore dei Lavori e il relativo ufficio dovrà garantire la propria presenza in cantiere almeno due volte a settimana, fatti salvi eventuali periodi di sospensione dei lavori, o lavorazioni che, al contrario, richiedano una presenza più assidua; dovrà, inoltre, supervisionare le fasi più delicate delle lavorazioni. Le presenze verranno comprovate dall'apposizione della sua firma sul Giornale dei Lavori.

L'Incaricato è obbligato a far presente alla Committenza evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari, o anche solo opportuni, interventi di adeguamento o razionalizzazione o varianti ai lavori.

Art. 4 – Durata dell'incarico

L'incarico decorrerà dalla data di comunicazione dell'affidamento da parte del R.U.P., indicativamente prevista per il mese di maggio 2020, ed avrà scadenza alla data di approvazione del certificato di collaudo, indicativamente prevista per il secondo semestre del 2022.

I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte della Committente e sono determinati in relazione alle prestazioni connesse

all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici della Committente. Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione o all'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti della Committente, il termine per la loro conclusione è quello indicato nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo presentato.

L'incaricato è tenuto alla presentazione degli elaborati di cui all'art. 1 entro quanto previsto dalla vigente normativa in materia di direzione lavori. Nel rispetto di tale termine dovranno essere consegnati tutti gli elaborati del progetto completo in ogni sua parte, provvisto delle eventuali autorizzazioni richieste.

Art. 5 – Penali

Il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 6, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo precedente. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, sarà applicata una penale pecuniaria forfettaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non potrà essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione.

La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dalla Committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura la Committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dalla Committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che la Committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al primo comma, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine determinato ai sensi dell'art. 4.

Art. 6 – Corrispettivo, fatturazione e modalità di pagamento

Il corrispettivo per le prestazioni richieste è stato calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016.

Tale importo sarà liquidato nelle seguenti modalità, mediante emissione di fattura con pagamento a 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data di emissione della fattura mediante bonifico bancario, secondo il calendario seguente:

- 1° step: 20% dell'importo alla firma del contratto;
- 2° step: 50% dell'importo alla firma del verbale di fine lavori della Fase 1;
- 3° step: 20% dell'importo alla firma del verbale di fine lavori della Fase 2;
- 4° step: 10% dell'importo alla redazione del certificato di regolare esecuzione.

Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi della Committente.

Ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, le fatture devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico e trasmesse all'Ufficio di questa Amministrazione, identificato dal Codice Univoco "Q0150M". Il Codice Univoco Ufficio deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica (www.fatturapa.gov.it).

Si precisa inoltre che, la fattura elettronica, secondo quanto stabilito dall'art. 25 comma 2, del D.L. 66 del 24.04.2014, deve anche riportare il Codice identificativo di gara (CIG).

Non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il suddetto codice (art. 25, comma 3, del D.L. 66/2014). L'omissione, l'inesattezza o la parzialità di tali dati esonera la Committente da ogni responsabilità per il ritardo nel pagamento.

Al fine di ottemperare agli obblighi di cui all'art. 16 bis comma 10 del D.L. 185/2008, la Committente è tenuta ad acquisire d'ufficio il Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) o il documento di regolarità contributiva direttamente dalle rispettive casse previdenziali di appartenenza dei professionisti, prima di procedere alla liquidazione delle fatture a favore dell'incaricato.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad € 5.000,00 la Committente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 bis, del d.P.R. n. 602/1973 con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2008, n. 40.

Art. 7 – Disposizioni generali

Il presente incarico viene conferito ai sensi degli artt. 2222-2229 e ss. del Codice Civile, la cui caratteristica principale è l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione. Ne consegue che non sono previste sanzioni disciplinari. In caso di inadempimento delle prestazioni dovute, la Committente potrà procedere alla risoluzione del presente contratto, previa diffida ad effettuare le prestazioni dovute entro 10 giorni o, in caso di urgenza per la salvaguardia della continuità del servizio, immediatamente, salvo il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2224 del Codice Civile.

La Committente può recedere dal contratto, con preavviso di 10 giorni, salvo i casi di forza maggiore, ai sensi e con gli obblighi di cui al comma 1, dell'art. 2237 del Codice Civile.

L'incaricato può recedere dal contratto, solo per giusta causa, ai sensi del comma 2 dell'art. 2237 del Codice Civile e con preavviso di 20 giorni.

Il Tecnico incaricato conferma che alla data di sottoscrizione del presente atto non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:

- a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
- b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

Art. 8 – Proprietà degli elaborati

Gli elaborati redatti, dopo che saranno stati interamente pagati i relativi compensi, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Committente, la quale potrà disporne nella maniera che riterrà più opportuna, senza che da parte del professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta. Le eventuali varianti o modifiche all'incarico richieste dalla Committente o da adeguamenti legislativi successivamente alla consegna degli elaborati saranno compensate a parte, sulla scorta di un attendibile preventivo elaborato dal professionista fra le parti.

L'incaricato s'impegna ad introdurre negli elaborati tutte le modifiche che gli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni e/o nullaosta vorranno introdurre per l'accettazione degli stessi, senza alcun compenso supplementare.

Art. 9 – Inadempienze, responsabilità, ritardi, penali

In caso di inadempimento delle prestazioni dovute, la Committente potrà procedere alla risoluzione del presente contratto, previa diffida ad effettuare le prestazioni dovute entro 10 giorni o, in caso di urgenza per la salvaguardia della continuità del servizio, immediatamente, salvo il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2224 del Codice Civile. La Committente può recedere dal contratto, con preavviso di 10 giorni, salvo i casi di forza maggiore, ai sensi e con gli obblighi di cui al comma 1, dell'art. 2237 del Codice Civile.

L'incaricato può recedere dal contratto, solo per giusta causa, ai sensi del comma 2 dell'art. 2237 del Codice Civile e con preavviso di 20 giorni.

Art. 10 – Garanzie e coperture

L'incaricato, prima della sottoscrizione del disciplinare, deve produrre copia integrale di contratto di assicurazione della RC professionale in corso di validità, con massimale non inferiore a euro **1.000.000,00** (un milione), per la copertura dei rischi di danni e perdite patrimoniali riconducibili all'espletamento del complesso delle attività oggetto dell'incarico da affidarsi, come descritte all'art. 1 del presente capitolato prestazionale.

Art. 11- Riservatezza, coordinamento, astensione

Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 52 e 53 del D.lgs. 50/2016.

Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

Senza l'autorizzazione scritta della Committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dalla Committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici della Committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.

Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente alla Committente tale circostanza.

Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi della Committente; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto alla Committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.

Art. 12 - Risoluzione del contratto

E' facoltà della Committente risolvere il presente contratto in ogni momento se il Tecnico incaricato contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

Il contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo riservatezza, coordinamento, astensione;
- b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura del Tecnico incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;
- c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
- g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7 del D.lgs. 50/2016, o all'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010;
- h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali;

La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione con 10 (dieci) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 13 - Definizione delle controversie

Ai sensi dell'articolo 206 del D.lgs. 50/2016, le disposizioni di cui all'articolo 205 del medesimo decreto si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di fornitura di beni di natura continuativa o periodica, e di servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa la corretta valutazione dell'esattezza della prestazione pattuita.

Ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria presso il **Foro di Milano** ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 14 - Norme di comportamento

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Tecnico incaricato si impegna formalmente a rispettare il Codice di comportamento approvato con il predetto provvedimento, in quanto compatibile con l'incarico di cui è titolare, impegnandosi altresì a farlo rispettare ai suoi collaboratori o consulenti a qualsiasi titolo coinvolti nell'incarico.

Ferme restando le eventuali più gravi sanzioni previste dall'ordinamento giuridico, la violazione del Codice di comportamento di cui al comma 1 con riferimento all'attribuzione di regali o altre utilità o conferimenti di incarichi in violazione dell'articolo 4 del D.P.R. n. 62 del 2013, alla mancata segnalazione di conflitti di interesse o incompatibilità di cui all'articolo 6, alla violazione dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 7, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo dell'0,3 per mille ad un massimo dell'uno per mille del corrispettivo, in relazione alla gravità del fatto.

In caso di particolare gravità del fatto di cui al comma 2, oppure di reiterazione dello stesso fatto, con conseguente compromissione del rapporto fiduciario tra il Tecnico incaricato e la Committente, quest'ultima può procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 15 – Norme di riferimento

Per quanto non precisato nel presente atto si fa riferimento alla normativa vigente, in particolare al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, al regolamento di attuazione, in fase di emanazione ad esso applicato, al D.P.R. 207/2010, per quanto ancora in vigore e alle NTC 2018.

Art. 16 - Divieto cessione del credito

La cessione di ogni credito derivante dal presente contratto è ammessa in conformità a quanto stabilito dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

L'eventuale cessione notificata in violazione delle norme sopra citate al Comune è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore nei confronti del cessionario.

Nei casi di cessione dei crediti dovrà essere applicata tutta la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti. A quest'ultimo fine, il cessionario deve e comunicare al Comune gli estremi identificativi del C/C dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il CIG e ad effettuare i pagamenti all'appaltatore cedente su C/C dedicati mediante bonifico bancario o postale.

Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

- 17.1 La Società è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 17.2 In tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA il presente contratto si risolve di diritto (dell'art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136)
- 17.3 Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136.

ART. 18 – D.Lgs 231/01 e smi

- 18.a. Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato ed integrato, nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto la Società dichiara e garantisce che:
- ✓ i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa
 - ✓ i soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società
 - ✓ i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti
- non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/2001.
- 18.b Resta altresì inteso che in caso di violazione della dichiarazione e garanzia di cui sopra il presente contratto potrà essere risolto dalla Committente per fatto e colpa della Società.
- 18.c Sempre in caso di violazione della dichiarazione e garanzia precedente la Società sarà tenuto a risarcire e tenere indenne la Committente per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e azioni che possano derivare dalla predetta violazione.

Art. 19 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'incaricato tutte le spese inerenti la stipulazione del presente contratto che avverrà a mezzo di atto pubblico digitale.